

RITENUTO pertanto che il procedimento di cui all'attuale art. 8 risulta invocato dell'"interruzione" o dell'"alterazione del funzionamento" del servizio pubblico, raggiungimento della paralisi dovuta al "mancato funzionamento" dei servizi interessati così come previsto nel testo originario della legge n. 146/1990;

CONSIDERATA in proposito la peculiarità di uno sciopero generale, in specie potenzialmente paralizzanti l'intero comparto del trasporto pubblico;

PROSPETTATO per la giornata del 23 ottobre p.v. un elevato grado di adesione del lavoro complessivamente impiegata nel trasporto pubblico, idonea a produrre un grave generalizzato blocco di servizi essenziali alternativi, e tale da impedire l'effettivo esercizio della libera circolazione da parte dei cittadini;

TENUTO CONTO della ridotta articolazione oraria dello sciopero generale addetto alla circolazione treni;

CONSIDERATA ciò nonostante l'effettiva improponibilità di un intervento consentite, da un lato, il completo espletamento di uno sciopero generale degli addetti, dall'altro la possibilità di scongiurare la simultanea interruzione delle prestazioni in parte di offerta del servizio pubblico coinvolto, in specie tra il trasporto ferroviario ed il trasporto a lunga percorrenza, nonché tra il trasporto ferroviario locale ed il trasporto autostradale extraurbano;

OSSERVATO che nelle aree territoriali in cui i servizi di trasporto pubblico medio tragitto prevedono fasce orarie di garanzia coincidenti, siffatta forma di astensione dal lavoro può determinare una criticità tale da non consentire alla collettività di usufruire di intervalli temporali di mezzi di spostamento alternativi, arrecando in tal modo una danno a quella già gravissima stimata a livello generale;

CONSIDERATO l'incremento della domanda per il servizio di trasporto ferroviario alla concorrenzialità delle linee ad alta velocità penalizzate tra l'altro dagli effetti prodotti da uno sciopero generale pianificato nell'ambito della circolazione treni dalle ore 11.00 al giorno 23 ottobre 2009 e che, in associazione alla parziale coincidenza oraria con i contratti trattati, definisce un quadro conflittuale eccezionalmente grave;

RITENUTO che gli elementi complessivamente evidenziati contribuiscono a rendere problematica la definizione della linea di demarcazione tra il sistematico disguido dallo sciopero generale incidente sul comparto del trasporto pubblico, ed il grave pregiudizio;

VISTA la comprovata necessità di adattare l'eccezionale fenomeno conflittuale al rapporto alle particolari condizioni di disagio dei cittadini;